

QUESTIONI DI MAGGIORE EVIDENZA ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE UDIENZE PUBBLICHE E CAMERE DI CONSIGLIO DEL MESE DI OTTOBRE 2017⁽¹⁾

Aggiornamento del 4 ottobre 2017

Udienza pubblica 10 ottobre 2017

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici. Criteri per la determinazione dei compensi professionali degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato.

(R.O. 82, 246 e 259/2016; 26 e 60/2017)

Alcuni Tribunali amministrativi regionali (Trento, Molise, Calabria, Puglia e Campania) sottopongono all'esame della Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale concernente la disciplina del trattamento economico degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato a seguito della riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I Tribunali rimettenti sono stati aditi da Avvocati e da Procuratori dello Stato per l'accertamento del diritto alla corresponsione dei compensi professionali loro dovuti, senza le decurtazioni e limitazioni apportate dalla riforma alla previgente disciplina. Tutti i rimettenti censurano l'intero articolo 9 in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, affermando l'insussistenza dei presupposti di urgenza e necessità legittimanti la decretazione d'urgenza. Eccetto il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento (R.O. 82/2016), gli altri TAR denunciano poi le decurtazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del citato articolo 9 in riferimento ai compensi posti a carico della controparte soccombente in giudizio e la esclusione integrale degli stessi in caso di lite transatta o di integrale compensazione delle spese, lamentando la disparità di trattamento rispetto agli avvocati delle altre amministrazioni pubbliche. Alcuni rimettenti (R.O. 246 e 259/2016, 60/2017) prospettano la questione anche sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di progressività e del principio della proporzionalità della retribuzione (quest'ultimo soltanto R.O. 60/2017). I medesimi TAR censurano anche i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 9, lamentando la lesione del principio del legittimo affidamento anche in relazione alla CEDU. Infine il TAR Calabria (R.O. 246/2016) censura il comma 1 dell'articolo 9 denunciando anche, in riferimento agli articoli 97 e 3 della Costituzione, la previsione della computabilità dei compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

Norma censurata

D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

⁽¹⁾ Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP (“*Trans Adriatic Pipeline*”). Sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale. Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti della Regione Puglia.

(Reg. Confl. enti 7/2016)

La Regione Puglia promuove conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio in relazione al procedimento che ha condotto il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP (Metanodotto d'importazione Albania-Italia "*Trans Adriatic Pipeline*"), senza che fosse stata intrapresa, riferisce la ricorrente, alcuna trattativa con la Regione Puglia per trovare una soluzione condivisa, “con

particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca”. La ricorrente richiama la sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, successiva al decreto ministeriale, con la quale si sarebbe chiarito che, anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, è applicabile l'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, che richiede l'adozione dell'intesa con le regioni ai fini dell'atto conclusivo del procedimento autorizzatorio. L'intesa dovrebbe riguardare anche le operazioni preparatorie. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, la Regione Puglia, con note del Presidente della Regione recanti, rispettivamente, l'istanza in autotutela e la diffida a provvedere, ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico di procedere al riesame di tutti gli atti del procedimento amministrativo e di "annullare/revocare" il provvedimento in questione. Il mancato riscontro da parte del Ministero alla richiesta avanzata ha determinato la Regione a promuovere conflitto di attribuzione per lesione delle proprie prerogative costituzionali nonché del principio di leale collaborazione, affinché la Corte costituzionale dichiari se spetti o meno allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, “il potere di negare, con il mero strumento del silenzio giuridicamente rilevante, l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale”.

Atto all'origine del conflitto

“Silenzio-diniego” del Ministro dello sviluppo economico, in relazione alle note del Presidente della Regione Puglia del 21 giugno 2016, prot. n. 2918/SP, e del 21 settembre 2016, prot. n. 4060/SP.

ooo

Udienza pubblica 11 ottobre 2017

Norme in materia di attuazione del principio del pareggio di bilancio. Legge 12 agosto 2016, n. 164 recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

(R. Ric. 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74/2016)

Le Province autonome di Trento (R. Ric. 69/2016) e di Bolzano (R. Ric. 68/2016), le Regioni autonome Trentino-Alto Adige (R. Ric. 70/2016) e Friuli-Venezia Giulia (R. Ric. 71/2016) e le Regioni a statuto ordinario Lombardia (R. Ric. 72/2016), Liguria (R. Ric. 73/2016) e Veneto (R. Ric. 74/2016) impugnano alcune disposizioni della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha introdotto modifiche alla legge 24 dicembre 2012 n. 243, recante la disciplina per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia impugnano l'articolo 1, comma 1, lett. *b*), della legge n. 164 del 2016 che disciplina la considerazione del fondo pluriennale vincolato, ai fini della definizione dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. La norma viene censurata in quanto ritenuta in contrasto con le rispettive norme statutarie, con il principio consensualistico e con i principi espressi dagli articoli 3, 81, 97 e 119 della Costituzione e dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

La Regione Veneto censura l'articolo 1, comma 1, lett. *e*), della legge n. 164 del 2016, che prevede che una legge dello Stato definisca i premi e le sanzioni da applicare agli enti territoriali sub-statali. Tale norma è ritenuta contrastante con i principi espressi dagli articoli 5 e 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione.

Tutti i ricorrenti impugnano l'articolo 2, comma 1, lett. *c*), della legge n. 164 del 2016 (la Regione Veneto estende la censura all'intero articolo) che attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina dei criteri e

delle modalità di attuazione della disciplina normativa concernente il ricorso all'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. La norma è ritenuta illegittima per violazione degli articoli 3, 5, 81, 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120 della Costituzione, e per violazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le Regioni ad autonomia differenziata denunciano, altresì, la violazione delle norme contenute nei rispettivi statuti di autonomia speciale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna, anche, l'articolo 2, comma 1, lett. a), in quanto tale norma vincola ad intese l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e ciò, a suo parere, risulterebbe in contrasto con l'autonomia finanziaria regionale, statutariamente riconosciuta, e con il principio consensualistico.

L'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che attribuisce ad una legge statale la disciplina delle modalità di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali concernenti i diritti civili e sociali per le fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali è oggetto di impugnazione da parte di tutti i ricorrenti (la Regione Veneto estende la censura all'intero articolo). Viene, principalmente, contestato il rinvio ad una legge ordinaria, non approvata secondo la procedura rinforzata, prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. g), della legge costituzionale n. 1 del 2012, e la mancata previsione di un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

Anche l'articolo 4, lett. a), b) e c), della legge n. 164 del 2016, che rinvia alla legge statale la definizione delle modalità con cui gli enti territoriali concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche e concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, viene censurato, da tutti i ricorrenti, principalmente per la violazione della riserva di legge rinforzata di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c), della legge costituzionale n. 1 del 2012 e per il mancato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali in violazione del principio di leale collaborazione.

Norme impugnate

L. 12 agosto 2016, n. 164

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

In vigore dal 13 settembre 2016

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;

(omissis)

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».

Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

In vigore dal 13 settembre 2016

1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

In vigore dal 13 settembre 2016

1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

In vigore dal 13 settembre 2016

1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

c) il comma 3 è abrogato.

ooo

Udienza pubblica 24 ottobre 2017

Confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992. Facoltà dei terzi estranei al reato e titolari formali del diritto di proprietà sui beni confiscati di proporre appello sul solo capo della sentenza di primo grado contenente la statuizione di confisca. Mancata previsione.

(R.O. 87/2016)

La Corte di cassazione, prima sezione penale, sottopone una questione di legittimità costituzionale degli articoli 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale nella parte in cui tali norme non prevedono a favore dei terzi estranei al reato ma titolari formali del diritto di proprietà sui beni confiscati la facoltà di proporre appello sul solo capo della sentenza di primo grado contenente la statuizione di confisca. Il giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione di costituzionalità, riferisce la Corte di cassazione rimettente, è stato promosso da alcuni soggetti non raggiunti da alcuna imputazione penale e titolari formali del diritto di proprietà su beni confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, i quali si sono visti dichiarare inammissibili, per difetto di legittimazione, le impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado con la quale erano stati condannati i soggetti ai quali i beni in questione erano di fatto riferibili, limitatamente al capo contenente la statuizione di confisca. Viene denunciata, in particolare, la irragionevolezza del diverso livello di tutela del diritto di proprietà offerto al terzo raggiunto da sequestro funzionale a confisca allargata, *ex* articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, rispetto a quello apprestato al terzo raggiunto da sequestro funzionale a confisca di prevenzione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La vigente normativa in tema di impugnazioni viene ritenuta, inoltre, incompatibile con l'effettività del diritto di difesa con conseguente lesione dei principi costituzionali a presidio di tale tutela, compresi quelli contenuti nella CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo.

Norme censurate

Codice di procedura penale

Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili.

1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza.

(omissis)

3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca [c.p. 240] è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Art 593. Casi di appello.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533].
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento [c.p.p. 529] nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

Revisione del classamento degli immobili di proprietà privata.

(R.O. 82/2017)

La Commissione tributaria regionale del Lazio sottopone una questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che consente, ai Comuni,

di chiedere agli uffici dell’Agenzia del territorio, la revisione del classamento degli immobili, di proprietà privata, siti in microzone comunali, nel caso in cui il rapporto tra il valore medio di mercato e il valore medio catastale si registri un notevole scostamento rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

A parere del rimettente la norma confliggerebbe, in primo luogo, con il principio della capacità contributiva. Il contrasto viene ravvisato anche rispetto al principio di uguaglianza per la disparità di trattamento del contribuente, inciso dalla revisione del classamento, rispetto ai proprietari di immobili siti in microzone non soggette a rivalutazione e, infine, viene denunciata la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione in quanto la revisione riguarderebbe tutte le unità immobiliari situate in una microzona senza un accertamento concreto riferito ai singoli beni.

Norma censurata

L. 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Art. 1

Comma 335.

La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima

Imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione (c.d. fumo elettronico).

(R.O. 139 e 140/2016)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sottopone alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale avente per oggetto il comma 1-*bis* dell’articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, che ha introdotto un’imposta sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione (ovvero sul c.d. fumo elettronico) il cui importo è determinato sulla base di un criterio di equivalenza di consumo tra sigarette tradizionali e liquidi da inalazione senza combustione, demandando ad un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle procedure tecniche per la determinazione di tale equivalenza.

A parere del rimettente questa norma assoggetta ad un medesimo regime fiscale beni eterogenei (ovvero i prodotti contenenti nicotina e quelli privi di questa sostanza) e sarebbe, pertanto, irragionevole e contraddittoria in violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, non sussistendo valide ragioni per disincentivare il consumo di prodotti privi di nicotina. La norma risulterebbe, inoltre, non rispettosa della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte per l’indeterminatezza della fattispecie impositiva e lesiva del principio della capacità contributiva oltre che del buon andamento della pubblica amministrazione.

Norma censurata

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Art. 62-*quater* Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

In vigore dal 24 dicembre 2014

(omissis)

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

(omissis)

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Perequazione automatica delle pensioni.

(R.O. 36, 101, 124, 188, 237, 242, 243, 244 e 278/2016; 24, 25, 43, 44, 77 e 78/2017)

La Corte costituzionale tratterà delle questioni, sollevate in diversi giudizi in materia previdenziale, aventi per oggetto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici prevista per gli anni 2012 e 2013 come disciplinata dall'articolo 24, commi 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, novellato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, emanato per dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.

I giudici rimettenti censurano tale disciplina - con la quale si è previsto un riconoscimento integrale solo per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il valore minimo INPS e in diverse misure percentuali per i trattamenti di importo compreso tra tre e sei volte il minimo e l'esclusione della perequazione per i trattamenti superiori a sei volte il valore minimo - in quanto ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come retribuzione differita, espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. In alcuni atti di promovimento si lamenta, altresì, la violazione del giudicato costituzionale, relativo alla sentenza n. 70 del 2015, e la violazione del principio di ragionevolezza.

In alcuni dei giudizi è stata sollevata, congiuntamente o in via subordinata, anche la questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (R.O. 124/2016, 188/2016, 242, 243 e 244/2016). Con questa disposizione - oltre ad avere escluso anche per l'anno 2014 la perequazione per le pensioni di importo superiore a sei volte il valore minimo - è stato disciplinato il meccanismo di blocco della rivalutazione fino al 2016 (poi prorogato sino al 2018 dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015). I giudici rimettenti ritengono che tale

disciplina, non coordinata con quella dettata nel 2011 e modificata nel 2015, ugualmente si porrebbe in contrasto con i principi espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Norme censurate

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Capo IV

Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

In vigore dal 1 gennaio 2017

(omissis)

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

- a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
- b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

(omissis)

D.L. 21 maggio 2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Capo I

Art. 1. Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

In vigore dal 21 luglio 2015

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

L. 27 dicembre 2013, n. 147 (1).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Comma 483

In vigore dal 1 gennaio 2016

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

ooo

Camera di consiglio 25 ottobre 2017

Straniero. Acquisto della cittadinanza. Obbligo della prestazione del giuramento di essere fedele alla Repubblica. Persona affetta da disabilità.

(R.O. 63/2017)

Il Tribunale di Modena sottopone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché delle norme regolamentari di cui agli articoli 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993 n. 572, e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. La normativa censurata, laddove prescrive, ad avviso del giudice rimettente, come condizione per l'acquisto della cittadinanza, il giuramento anche per il disabile che a causa della propria condizione patologica non possa prestarlo, si pone in contrasto con i diritti fondamentali della persona, anche con riferimento al quadro normativo sovranazionale a tutela della persona disabile.

Norme censurate

L. 5 febbraio 1992, n. 91.

Nuove norme sulla cittadinanza.

Art. 10

In vigore dal 16 agosto 1992

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

7. Notifica e giuramento.

1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.

(omissis)

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

25. Giuramento.

1. L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

a cura dell'Ufficio ruolo della Corte costituzionale